



Provincia di Ravenna

SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : **COMUNE DI BAGNACAVALLO**

**VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PUBBLICA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
DENOMINATO "NAVIGLIO" SITO IN VIA NAVIGLIO NEL
COMUNE DI BAGNACAVALLO
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.
20/2000. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5
DELLA L.R.20/2000. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008**

Adottato con delibera della Giunta Comunale n.163 del 22.11.2013

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) *per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;*

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n.9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area territorio - del 6 dicembre 2013, ricevuta dalla Provincia in data 10 dicembre 2013, prot. 2013/0092526 (class. 07.04.04, 2013/31/0), con la quale sono stati trasmessi gli atti tecnici ed amministrativi dello strumento urbanistico in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n.20/2000;

VISTA la nota del Servizio scrivente del 10 gennaio 2014 (PG 2014/0001867) con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con note nostro PG: 6605 del 27.01.2014, 32721 del 31.03.2014, 33685 del 02.04.2014; 33689 del 02.04.2014 e 33691 del 02.04.2014

PREMESSO

CHE il Comune di Bagnacavallo è dotato di PRG la cui Variante Generale è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 3615 in data 3 ottobre 1995;

CHE il Comune di Bagnacavallo ha approvato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 07.04.2009;

CHE il Comune di Bagnacavallo ha approvato la variante al Piano Strutturale Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 17.05.2012;

CHE il Comune di Bagnacavallo ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 17.05.2012;

CHE con delibera di Consiglio Comunale di Bagnacavallo n.115 del 23.12.2004 è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica a destinazione produttiva denominato "Naviglio";

CHE la Provincia di Ravenna ed il Comune di Bagnacavallo il 14.03.2011 ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000 e dell'art.8.1 del PTCP hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale per l'attuazione come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata dell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "Naviglio 2" del Comune di Bagnacavallo

PREMESSO INOLTRE

CHE lo strumento urbanistico in esame risulta completo e regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

CHE nelle more dell'adozione del POC, si è fatto riferimento al vigente PRG in ossequio a quanto previsto all'art.1.6 "Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti attuativi vigenti" comma 5 delle NTA del PSC che recita che "fino all'adozione del POC, continuano ad essere approvabili i PUA in attuazione del PRG previgente che non siano in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano di cui al comma 2";

CHE per le aree di cui all'art.4.4.3. Sub-ambiti Asp 1.2, comma 3 lettera b) delle NTA del RUE si prevede che: *"qualora sia vigente un Piano Urbanistico Attuativo, fino alla data di scadenza della convenzione sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, i parametri dimensionali e relative modalità di misura e le prescrizioni contenute nel PUA; questo ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva"*.

CHE il Comune di Bagnacavallo, in stretta collaborazione con il Servizio scrivente, ha preventivamente individuato i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare;

CONSTATATO

CHE la richiesta di variante urbanistica relativa alla normativa del P.P.I.P. Naviglio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.115 del 23.12.2004 riguarda la possibilità di insediare una attività commerciale di tipo alimentare, con superficie di vendita non maggiore a 1.500 mq posizionata all'interno di una porzione dell'area del Comparto 1, già prevista nel P.P.I.P. "Naviglio" ma a destinazione d'uso commerciale non alimentare.

La variante propone pertanto le seguenti modifiche all'art.8 delle Norme tecniche di attuazione del PUA:

*"Nel Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, viene fissato un limite massimo di 20.000 mq di superficie fondiaria destinabili ad esercizi commerciali ~~(ad esclusione di quelli del settore alimentare)~~ con superficie di vendita non maggiore a 1.500 mq, individuati come da cartografici allegata (Tav.3). **E' ammesso l'insediamento n.1 attività commerciale di tipo alimentare con superficie di vendita non maggiore a mq 1.500 e posizionata all'interno dell'area come all'allegata planimetria"***

CHE il Comune di Bagnacavallo, così come riportato nel "considerato" della delibera di adozione della presente variante, precisa che nel territorio comunale non sono presenti strutture commerciali negli ambiti ASP1.2 e quindi sono disponibili tutti i 5.000 mq di SV (superficie di vendita) potenzialmente edificabili in tali ambiti così come previsto dall'art. 4.4.3 del RUE vigente.

CHE la Provincia di Ravenna ed il Comune di Bagnacavallo il 14.03.2011, ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000 e dell'art.8.1 del PTCP hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale per l'attuazione come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata dell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "Naviglio2" nel Comune di Bagnacavallo.

Tale Accordo Territoriale all'art.2 - Assetto territoriale ed urbanistico - prevede che:

"non sono ammesse le seguenti attività:

- ... omissis...
- *Attività commerciali di tipo alimentare che superano i 250 mq di superficie di vendita fatto salvo il comparto 1"*

Con nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di cui al Ns PG 32721 del 31.03.2013 si dichiara che: *"Per quanto riguarda la compatibilità dell'inserimento di esercizi commerciali alimentari con i contenuti dell'Accordo Territoriale stipulato fra la Provincia di Ravenna e il Comune di Bagnacavallo nel 2011, si ritiene che l'Accordo necessiti di una integrazione per renderlo coerente con la variante adottata".*

CHE, con riferimento agli aspetti derivanti dal Piano del Commercio e dalla Variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio approvata con delibera di C.P. n°4/2010 del 26.01.2010, il Settore Attività produttive di questa Provincia, con nota PG 47663 del 22.05.2014, ha espresso il seguente parere di competenza:

- 1) *Dal punto di vista commerciale la variazione proposta dal nuovo PUA del Comune di Bagnacavallo è piuttosto modesta: l'inserimento all'interno dei 17.000 mq di vendita già precedentemente previsti di una media struttura alimentare inferiore ai 2.500 mq.*
- 2) *La previsione di tale modifica però all'interno di un PUA che prevede già oggi e che si conferma con la variante la disponibilità di 17.000 mq di superficie di vendita commerciale complessiva all'interno di un'area a prevalente destinazione produttiva ha richiesto un approfondimento attento specie in una fase in cui alla normativa in materia commerciale della Regione Emilia-Romagna e a quanto previsto dalla vigente Variante al PTCP della Provincia di Ravenna Art.8.6 in materia di commercio al dettaglio approvata nel Gennaio del 2010, si sovrappone la recente normativa comunitaria e nazionale del 2011 e 2012 con un indirizzo complessivo di liberalizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività economiche compresa quella commerciale.*
- 3) *Per questo, come Settore Attività produttive Politiche Comunitarie, si è ritenuto opportuno acquisire un parere autorevole da parte del Servizio Commercio Turismo e Qualità delle aree turistiche, della Regione Emilia Romagna, parere che è stato formulato e trasmesso via PEC con protocollo n. 38576 del 6/04/2014 dalla Dirigente, (...)*

In base dunque alla L.R. 20/2000, alla delibera urbanistica regionale (delibera di giunta regionale n.1523/99), alla Variante vigente del PTCP di Ravenna Art.8.6 e in base al parere soprarichiamato volto ad armonizzare tali normative con la più recente normativa comunitaria e nazionale si esprimono le seguenti valutazioni:

- A) *L' area P..P.I. P Naviglio oggetto dell'intervento è stata inserita all'interno di un' "Area produttiva ecologicamente attrezzata " di cui il Comune di Bagnacavallo è soggetto attuatore.*
- B) *Ciò non introduce per la nostra pianificazione particolari limitazioni per le attività commerciali e anzi la vigente Variante al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio al dettaglio approvata dal Consiglio Provinciale nel Gennaio 2010, che prevede (Variante normativa al Punto 6 Comma 4) accanto a strutture di grande distribuzione specificamente localizzate anche la possibilità di insediamento in aree idonee altre grandi strutture commerciali di vendita di livello inferiore, indica esplicitamente come criteri localizzativi di insediamenti commerciali di rilevanza provinciale (grande distribuzione) con attrazione di livello inferiore proprio le APEA, considerate come luoghi "preferenziali" in quanto per la loro stessa natura prevedono standard urbanistici, ambientali e logistici di elevata qualità.*
- C) *Dal parere della Dirigente del Servizio commercio della Regione Emilia-Romagna soprarichiamato su specifica richiesta di questo settore viene confermato che per le Aree Commerciali Integrate di livello inferiore il legislatore regionale, per esplicita scelta, non ha indicato le superfici massime di vendita e dunque la previsione del nuovo PUA di confermare i 17.000 mq di superficie di vendita commerciale non è in contrasto con il vincolo presente nella Variante del PTCP che richiede per le strutture di grande distribuzione non esplicitamente*

localizzate il dimensionamento di livello inferiore, purché la variante di PUA del Comune di Bagnacavallo preveda che all'interno dell'area complessiva a prevalente carattere produttivo la parte commerciale, paracommerciale e i relativi standard non eccedano una superficie territoriale di 5ha.

D) Infine, pur essendo ancora disponibile all'interno della Variante al PTCP vigente una quantità di Range sufficiente per il dimensionamento previsto dal PUA per le grandi strutture di vendita alimentari ed extralimentare la sottolineatura del parere regionale che la stessa previsione di un Range commerciale massimo non risulta più vigente così come deve intendersi decaduta la normativa della Variante del PTCP relativa all'obbligo del trasferimento di licenze per le nuove strutture commerciali in quanto tali vincoli si configurano come scelte di pianificazione fondate su motivazioni di prevalente natura economica per le quali la normativa nazionale vigente ha previsto l'abrogazione.

Si ritiene dunque che la variante del PUA del Comune di Bagnacavallo possa essere compatibile con la vigente Variante del PTCP Art.8.6 e con la legislazione in campo commerciale nazionale e regionale vigente a due condizioni:

- che la Variante del PUA preveda che l'Area Commerciale Integrata di livello inferiore e di 17.000 mq di vendita sia contenuta in una superficie territoriale che comprenda le aree commerciali, quelle paracommerciali e i relativi standard di entità non superiore ai 5 Ha di superficie territoriale;*
- che venga aggiornato il vigente Accordo Territoriale per l'APEA di Bagnacavallo al fine di recepire i contenuti della Variante di PUA proposto, verificare l'idoneità dell'area per la localizzazione di un'Area Commerciale Integrata di Livello inferiore e inserire tutte le necessarie prescrizioni di compatibilità urbanistica, ambientale, energetica e di mobilità.*

CHE con riferimento al PTCP e alla Pianificazione Sovraordinata si rileva che:

- la zona interessata dalla presente Variante al piano particolareggiato risulta essere tutelata sulla base di quanto disposto all'art.3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP ed in particolare 3.20c "Paleodossi di modesta rilevanza", pertanto in sede attuativa occorrerà dare riscontro agli indirizzi contenuti all'art.3.20 del vigente PTCP.
- gli artt. 6.5 e 12.7 della NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile (delib. C.P. n.21 del 22.03.2011) dispongono che in sede di PUA sia valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento", pertanto in sede attuativa, occorrerà dare riscontro agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della adozione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile.
- l'area interessata è classificata dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Reno e dal Piano stralcio per il bacino del torrente Senio come area di potenziale allagamento e come tale normata ai sensi dell'art.16 delle stesse N.t.A., nonché dall'art.2.20 del PSC dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pertanto in sede attuativa occorrerà dare riscontro a tali disposizioni.

CHE il Comune di Bagnacavallo, così come riportato nel "considerato" della delibera di adozione della presente variante, precisa che la possibilità di una variante alle norme del PPIP Naviglio - Stepra appare sostenibile e motivabile, in quanto la valutazione di carattere ambientale (VALSAT) ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e smi, proposta dai richiedenti afferma che le condizioni di sostenibilità della precedente previsione di sole strutture commerciali di media dimensione a carattere non alimentare sono verificabili anche con strutture di analoga superficie di vendita ma a carattere alimentare;

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo sono pervenute n.3 osservazioni, nessuna delle quali riguarda aspetti di tipo ambientale.

CHE l'AUSL di Ravenna, relativamente allo strumento urbanistico in oggetto ha espresso, con Prot. 65483-IPLU del 01.10.2013 *parere favorevole, per quanto di competenza, all'intervento proposto.*

Si demanda ai competenti uffici comunali la valutazione circa il rispetto della normativa in materia di superamento ed abbattimento della barriere architettoniche e la compatibilità urbanistica.

CHE l'ARPA – Servizio territoriale - distretto di Faenza - Bassa Romagna, relativamente allo strumento urbanistico in oggetto con nota PGRA 2013/8248 del 30.09.2013, ha espresso il seguente parere ambientale:

"questa Agenzia esprime parere favorevole per quanto di competenza alla variante di cui all'oggetto a condizione che, in fase di presentazione del permesso di costruire, venga data evidenza a quanto riportato di seguito:

- *Adeguamento alle prescrizioni espresse nella CDS dell'11.02.2005 in riferimento alle criticità evidenziate per gli impianti fognari previsti per il Piano particolareggiato; in particolare "si richiede che venga attivato un sistema di regole che tenga monitorato il numero di abitanti equivalenti insediabili nella globalità del comparto urbanistico e di privilegiare l'insediamento di attività produttive a basso impatto"*
- *Valutazione dell'Ente Gestore sui futuri scarichi che dovranno avvenire così da garantire le prestazioni ambientali della rete fognaria interessata, la compatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione (nel rispetto dei vincoli previsti dalla relativa autorizzazione Provinciale) le prestazioni ambientali di tutti gli scolmatori di piena coinvolti;*
- *preventiva valutazione dell'impatto acustico prodotto dalle attività commerciali e dai relativi parcheggi di pertinenza che si insedieranno all'interno del piano nei confronti dei ricettori esistenti ed eventualmente di progetto. Le sorgenti sonore dovranno essere preferibilmente collocate in posizione schermata rispetto ai ricettori.*
- *Relativamente al piano in oggetto e alla sua variante rimangono valide le conclusioni espresse, con nostro protocollo n.2367d/lug del 23.12.2004 omissis ...*

Inoltre, sempre relativamente allo strumento urbanistico in oggetto l'ARPA ha espresso parere favorevole circa la compatibilità acustica rispetto alla destinazione d'uso in progetto nel rispetto dei limiti di classe imposti dalla Classificazione Acustica a condizione che:

- *le attività commerciali e/o di servizio dovranno essere insediate in corrispondenza del prolungamento di via Servadei; tale area risulta confinante con una zona residenziale esistente classificata in Classe III pertanto, come previsto dal progettista, si assegnano i limiti di Classe IV alla sola area commerciale;*
- *sia escluso il posizionamento di impianti rumorosi a servizio delle attività commerciali e delle aree di carico e scarico merci sul lato Est prospiciente l'area residenziale esistente;*
- *sia consentito l'insediamento di attività commerciali e/o di servizio che svolgano la loro attività esclusivamente in orario diurno;*
- *venga previsto l'obbligo della presentazione di una valutazione preventiva di impatto acustico per le attività che si insedieranno.*

CHE l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nota ns PG 32721 del 31.03.2014 ha precisato che *"La modifica normativa non comporta variazioni degli indici edificatori e delle superfici impermeabili e conseguentemente non appare necessario chiedere un nuovo parere al Consorzio di Bonifica che si è già espresso positivamente in fase di collaudo del primo stralcio attuativo".*

CHE per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo il Settore Ambiente e Territorio della Provincia ha espresso parere favorevole, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L.R.n°19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- *1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte (paleoalvei), di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto l'area insiste nelle immediate vicinanze di paleoalvei e le prove penetrometriche eseguite potrebbero non aver individuato eventuali morfologie sepolte; inoltre vi sono depositi pelitici, anche di argille, possibilmente riconducibili ad ambienti di palude e/o di alveo fluviale; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*
- *2: non si ritengono realizzabili piani interrati o seminterrati;*
- *3: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*
- *4: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; in caso di forti variazioni litostratigrafiche e/o di presenza di paleoalvei o altre morfologie sepolte andranno prese le misure adeguate per evitare problemi geotecnici; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili; da questi si ipotizzeranno almeno alcune tipologie di fondazioni adeguate alla situazione, tenendo conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte (per esempio scelta di altra tipologia di fondazione); si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione*

dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- 6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota; si ritiene che la categoria dei terreni di fondazione D, indicata come cautelativa nella documentazione presentata, vada mantenuta anche in sede di progettazione esecutiva;
- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perché ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; l'intervento potrà essere realizzato esclusivamente in caso di assenza assoluta di rischio di liquefazione sismica; si dovrà ovviare con adeguate scelte progettuali ai cedimenti post sismici;
- 9: le opere fondazionali vanno comunque attestate su substrato intatto, in posto, inalterato, integro, omogeneo e stabile sismicamente; in particolare si dovrà evitare di realizzare fondazioni su o entro terreni rimaneggiati;
- 10: si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità di Bacino del Fiume Reno ed il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
- 11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R.20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall'art.5 della L.R.20/2000 e smi, sulla base del rapporto preliminare Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico in oggetto, assunto dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Bagnacavallo e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, non si sono riscontrate ricadute significative sull'ambiente, fermo restando quanto riportato nel "Constatato" della presente relazione istruttoria.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

acquisiti i pareri riportati al "constatato" finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione dello strumento attuativo, sono stati esaminati gli elaborati della Variante normativa al piano particolareggiato di iniziativa pubblica a destinazione produttiva denominato "Naviglio" in merito alla coerenza con i contenuti della strumentazione urbanistica vigente (PRG, PSC) e della pianificazione sovraordinata.

PROPONE

CHE ai sensi dell'art.35 L.R. n°20/2000 e s.m. e i., in ordine allo strumento urbanistico trasmesso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, avente per oggetto "Comune di Bagnacavallo - Variante normativa al piano particolareggiato di iniziativa pubblica a destinazione produttiva denominato "Naviglio", vengano formulate le seguenti osservazioni:

1) *Al fine di dare riscontro ai contenuti della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP in materia di Commercio, ed in particolare a quanto previsto all'Art.8.6 del vigente PTCP, si chiede:*

- *che venga aggiornato il vigente Accordo Territoriale per l'APEA di Bagnacavallo al fine di recepire i contenuti della Variante di PUA proposto (insediamento di attività commerciali di tipo alimentare) e di verificare l'idoneità dell'area per la localizzazione di un'Area Commerciale Integrata di Livello inferiore, inserendo tutte le necessarie prescrizioni di compatibilità urbanistica, ambientale, energetica e di mobilità.*
- *che la superficie territoriale destinata ad aree commerciali, paracommerciali e i relativi standard sia di entità non superiore ai 5 Ha di superficie territoriale;*

2) *Al fine di dare riscontro alle disposizioni di tutela del PTCP e dei Piani Sovraordinati, si chiede di integrare le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato in oggetto dando riscontro:*

- *agli indirizzi contenuti all'art.3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP, ed in particolare 3.20c "Paleodossi di modesta rilevanza";*
- *agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile;*
- *agli indirizzi contenuti all'art.16 delle norme tecniche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Reno e dal Piano stralcio per il bacino del torrente Senio "Area di potenziale allagamento", nonché dall'art.2.20 "Aree ad alta probabilità di inondazione" del PSC dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna*

CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall'art.5 della L.R. 20/2000 e smi, sulla base del rapporto preliminare Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico in oggetto, assunto dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Bagnacavallo e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, non si sono riscontrate ricadute significative sull'ambiente, fermo restando le condizioni riportate nel "Constatato" della presente

relazione istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate nel "Constatato" della presente relazione istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Valeria Biggio)